

NIENTE «BONUS EDILIZI» PER GLI O.I.C.R.

Risposta Agenzia Entrate interpello 372/2021

- ✓ Gli O.I.C.R. - organismi di investimento collettivo del risparmio, mobiliari e immobiliari (nel caso di specie, una SICAF) - non possono beneficiare delle detrazioni previste per gli interventi volti alla riqualificazione energetica (cd. «ecobonus») e al recupero delle facciate (cd. «bonus facciate») degli immobili, neppure attraverso una delle modalità alternative previste (ovvero, la cessione del credito o il c.d. «sconto in fattura»). Ciò in quanto, pur rientrando tra i soggetti passivi IRES e, come tali, tra i soggetti potenzialmente agevolabili, non sono di fatto soggetti alle imposte sui redditi in base alla normativa speciale di settore.
- ✓ Non rileva peraltro la circostanza che la SICAF sia soggetto IRAP e soggetto passivo IVA in quanto la possibilità di applicare le agevolazioni edilizie attiene esclusivamente alle modalità di determinazione delle imposte sui redditi nel cui ambito operano infatti le detrazioni dall'imposta lorda.
- ✓ Quanto sopra assume rilevanza con riferimento a tutte le spese relative agli interventi elencati dall'art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e si pone in linea con quanto affermato dalla C.M. 24/E dell'8 agosto 2020 con riferimento alle agevolazioni edilizie cd. Superbonus.

